

*DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI*

Ditta committente
COMUNE DI ROMENTINO (NO)

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

**APPALTO SERVIZI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO DI EDIFICI COMUNALI**

PERIODO 2021-22

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, ove presenti, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Conseguentemente, prima dell'affidamento dei lavori, sarà attivata la seguente procedura:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche (DVR), che costituirà parte integrante al presente DUVRI.

Definizioni ed acronimi

Si intendono per:

- **appalti pubblici di forniture:** appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 D.Lgs. 163/2006).
- **Appalti pubblici di servizi:** appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 10 D.Lgs. 163/2006).
- **Concessione di servizi:** è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 12 D.Lgs. 163/2006).
- **Appalto misto:** è un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture (art. 14 c. 1 D.Lgs. 163/2006).
- **Datore di Lavoro:** nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo vertice medesimo (art. 2 c. 2 lettera b) D.Lgs. 81/2008).
- **Datore di lavoro committente:** soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008.
- **Luoghi di lavoro:** i luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2c. 1 lettera c) D.Lgs. 81/08) ovvero nell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda.
- **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.
- **Rischi interferenti:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

- **Stazioni appaltanti:** l'espressione "stazione appaltante" comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 c. 33 del D.Lgs. 163/2006.

Redazione e gestione del DUVRI

Il presente DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi legati alla sovrapposizione di attività differenti; è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e dell'All. VIII del D.Lgs. 163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. 163/06 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal Dm 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art. 5 c 1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. N. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del presente DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DITTA APPALTATRICE.

INFORMAZIONI GENERALI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE L'AZIENDA APPALTATRICE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE.

2.1 PREMESSA

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a. verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445);
- b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO

Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d'opera, entrambi i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- c. **informandosi** reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi, il committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE

3.1 AZIENDA COMMITTENTE

Nome	<i>COMUNE DI ROMENTINO (NO)</i>
Datore di Lavoro	<i>ARCH. MARCO CACCIA</i>
Settore produttivo	<i>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>
Area	-
Indirizzo	<i>VIA CHIODINI 1</i>
CAP	<i>28068</i>
Città	<i>ROMENTINO (NO)\</i>
Telefono	<i>0321/869809</i>
Fax	-
E-mail	<i>Riggio.elena@comune.romentino.no.it</i>
RSPP	<i>DR. FABIO DI LORENZO</i>
Medico Competente	<i>DOTT. PAOLO PASTORE</i>

3.2 APPALTATORE DEL SERVIZIO

(da compilare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione dell'appalto)

Impresa selezionata in base a gara pubblica

Denominazione azienda	
Rappresentante Legale	
Datore di Lavoro	
Indirizzo sede legale	
CAP	
Città	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Codice fiscale/P.IVA	
Registro imprese	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	

3.3 DPI IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO

	SI	NO
Scarpe antinfortunistiche (tipo) _____		
Tute da lavoro (tipo) _____		
Otoprotettori (tipo) _____		
Guanti di sicurezza (tipo) _____		
Altro : specificare (tipo) _____		

3.4 MEZZI ED ATTREZZATURE IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO

Tipo di attrezzo o mezzo	Marca e modello

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto comprende la manutenzione di presidi e di impianti antincendio di edifici comunali.

I dettagli delle attività da svolgere si possono evincere all'interno del capitolato tecnico-amministrativo, allegato al presente documento.

Luoghi di svolgimento:

MUNICIPIO Via Chiodini n. 1	n. 3 estintori CO2 da 5kg. n. 7 estintori polvere da 6 kg. n. 2 estintori polvere da 9 kg. n. 4 porte (tagliafuoco/emergenza di cui una scorrimento automatico). n. 9 lampade di emergenza.
ASILO NIDO "LE CICOGNE" Via Sant'Ambrogio n.	n. 2 estintori CO2 da 5 kg. n. 4 estintori polvere da 6 kg. n. 3 idranti DN45 mt. 20 con manichette n. 7 porte (tagliafuoco/emergenza) n. 5 lampade di emergenza n. 1 impianto allarme rilevazione fughe gas
POLIZIA MUNICIPALE Via Dei Conte Caccia n.	n. 3 estintori polvere da 6 kg. (di cui 2 su veicoli) n. 2 estintori CO2 da 5 kg.
CIMITERO COMUNALE Locali Custodia	n. 1 estintore polvere da 6 kg.
MAGAZZINO COMUNALE Via Gambaro n.	n. 2 estintori polvere da 6 kg.
CENTRO CULTURALE "Arch. Pio Occhetta" Via Paolo Donati n.	n. 10 estintori polvere da 6 kg. n. 1 estintore polvere da 9 kg. n. 4 idranti DN 45 mt. 20 con manichette
	n. 1 impianto di allarme evacuazione antincendio n. 9 porte (tagliafuoco/emergenza) n. 33 lampade di emergenza
SCUOLA ELEMENTARE "E. De Amicis" Via Dei Conte Caccia n.	n. 3 estintori CO2 da 5 kg. n. 17 estintori polvere da 6 Kg. n. 1 estintore polvere da 9 Kg. n. 9 idranti DN 45 mt. 20 con manichette n. 1 stazione di pompaggio imp. antincendio n. 1 impianto di allarme evacuazione antincendio n. 28 porte (tagliafuoco/emergenza) n. 100 lampade di emergenza
SCUOLA MEDIA "G. Pastore" Via R. Sanzio n. 2	n. 2 estintori CO2 da 5 Kg. n. 9 estintori polvere da 6 kg. n. 2 estintori polvere da 9 kg. n. 9 naspo DN 25 mt. 20 con manichette n. 1 impianto di allarme evacuazione antincendio n. 14 porte (tagliafuoco/emergenza) n. 70 lampade di emergenza

4.1 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto, ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Non vi è interferenza tra l'attività dell'aggiudicatario e l'attività della stazione appaltante.

Le uniche interferenze possono manifestarsi in presenza di altre aziende, affidatarie in gestione dei servizi ubicati nella sede in esame e precedentemente indicati.

Eventuali interferenze di tal natura saranno evidenziate mediante sopralluogo obbligatorio della sede alla presenza di referente dell'aggiudicatario e referente della stazione appaltante. Eventuali anomalie saranno verbalizzate in un verbale di coordinamento, unitamente alle misure di prevenzione concordate per ridurre tali anomalie.

L'attività del committente, sintetizzando al massimo, si svolge secondo tre macro tipologie lavorative:

1. lavoratori impegnati in attività d'ufficio o assimilabile
2. lavoratori di Polizia Locale in servizio sul territorio
3. operai

Le categorie 2 e 3 svolgono buona parte del proprio operato sul territorio comunale, senza dunque alcuna interferenza con i lavoratori dell'appaltatore, chiamati a lavorare in ambiente interno o assimilabile. La categoria 2, anche quando interferente nei propri luoghi di pertinenza (uffici di via dei Conti Caccia 1), non arreca né subisce danni interferenti tra le parti, essendo qualificabile come attività intellettuale d'ufficio.

La categoria 3 dovrà evitare di svolgere lavori nel proprio locale di pertinenza (magazzino comunale) alla presenza dei lavoratori del committente. Ogni eventuale lavorazione in corso verrà fermata e l'accesso alle eventuali aree con pericolo verrà interdetto dagli operai. In questo modo, non si configura alcuna interferenza fattiva di rischio tra le parti.

Vi può essere interferenza tra i lavoratori della categoria 1 ed il committente, in particolare nei locali del Palazzo Comunale (Via Chiodini 1). Tale interferenza però, come già delineato per gli operatori di Polizia Locale, non arreca danni alle parti essendo qualificabili:

- l'attività della stazione appaltante come mera attività intellettuale;
- l'attività dell'appaltatore come forma analoga alla mera fornitura.

Per tutti gli edifici di proprietà del Comune, nei quali sia però svolta attività in gestione di parti terze (es. tutte le sedi scolastiche), la valutazione dei rischi da interferenza deve essere gestita direttamente dalle parti chiamate in causa (Appaltatore e Dirigenza Scolastica, nell'esempio citato).

La stazione appaltante non è in grado di definire e coordinare a priori eventuali rischi interferenti che possano occorrere tra le parti.

6. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono discusse all'atto dell'evidenziazione di una possibile interferenza con altre aziende o con i lavoratori della stazione appaltante, dettagliate nel relativo verbale di coordinamento che si dovrà obbligatoriamente redigere.

6.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE

- Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).
- Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
- Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

6.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

- Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio dei lavori.
- Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
- Nomina di un referente del coordinamento.
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

7. COSTI DELLA SICUREZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 c. 1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

- b) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene effettuata analitica per singole voci e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni che comportano l'intervento di uno o più operatori esterni, chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei lavori dell'appaltatore.

7.1 COSTI PER LA SICUREZZA

A seguito dell'analisi effettuata si evince che i costi della sicurezza, finalizzati a ridurre le interferenze con i lavoratori del committente, sono pari ad euro 0,00.

7.2 MISURE GENERALI

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

1. l'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08), uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta committente.
2. essa, inoltre, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la stazione appaltante in merito alla sorveglianza delle attività.
3. per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. il personale dell'appaltatore che fa uso di mezzi speciali per i quali sia necessaria una particolare abilitazione alla manovra (Accordi Stato Regioni 22/02/2012) deve essere in possesso di detta abilitazione, valida nei contenuti ed aggiornata all'occorrenza.
5. tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono, inoltre,

essere mantenute nel tempo. La Ditta appaltatrice rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto.

6. il personale della Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. è facoltà della Ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della Ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della Ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia nei confronti dell'Autorità competente, sia gli effetti contrattuali nei confronti della Ditta committente.

8. RISCHI SPECIFICI PER L'APPALTATORE

Attività	Valutazione rischi specifici	Misure di prevenzione e riduzione del rischio
Generale	Inciampi e cadute	<p><i>Prestare attenzione a gradini, pavimentazioni scivolose, viali, vialetti, buche, dossi, tombini ecc., con particolare riferimento alle aree cimiteriali ed alla piattaforma ecologica.</i></p> <p><i>Utilizzo DPI</i></p> <p><i>Formazione e informazione del personale a cura dell'appaltatore.</i></p>
Movimentazione di carichi pesanti	<p>Sollecitazioni della colonna vertebrale.</p> <p>Schiacciamenti dovuti a caduta di oggetti pesanti.</p>	<p><i>Utilizzo di DPI.</i></p> <p><i>Utilizzo di sistemi di ausilio al sollevamento.</i></p> <p><i>Formazione e informazione del personale a cura dell'appaltatore.</i></p>

9. CONCLUSIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Comune di Romentino ha redatto il presente documento preventivo, che potrà essere aggiornato dallo stesso, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo; inoltre tale documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

Romentino (NO), li _____